

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*

1. Obiettivo

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo istituzionale di utilità sociale e promozione dello sviluppo socioeconomico del territorio di riferimento, agisce con criteri di buon governo, trasparenza, chiarezza procedurale ed etica dei comportamenti.

Nell’ottica sopra richiamata, la Fondazione ha adottato, e più volte aggiornato, ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il Modello) e un Codice Etico quali documenti attraverso i quali intende esprimere i principi valoriali e le regole organizzative che devono orientare la propria missione.

In questo ambito, la Fondazione ha emanato la presente procedura, che disciplina la possibilità di segnalare condotte illecite o violazioni del Modello e del Codice Etico nel rispetto delle previsioni legislative vigenti ed in particolare del D. Lgs. 24/2023.

Questa norma prevede che possano essere segnalate – tramite canale informatico riservato – condotte illecite circostanziate o violazioni del Modello o del Codice Etico di cui dipendenti o soggetti esterni che collaborano con la Fondazione siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

La possibilità di segnalazione rappresenta uno strumento di seria collaborazione tra la Fondazione e i suoi dipendenti e/o interlocutori; pertanto, va utilizzato con correttezza e nei limiti di legge, ivi compresa la tutela riservata ai segnalanti.

La presente Procedura è stata redatta in conformità, oltre che alla normativa di riferimento, alle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” adottate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché alla Guida Operativa rilasciata in materia da Confindustria il 27 ottobre 2023.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

2. Definizioni

- **Codice Etico:** il Codice Etico adottato dalla Fondazione.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **Destinatari:** tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nel processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni, come delineato nella presente Procedura (es. Segnalante, Facilitatore, Segnalato, etc.).
- **D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".
- **D. Lgs. 24/2023:** Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (c.d. *whistleblowing*).
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione.
- **Gestore della Segnalazione:** è il soggetto che ha il compito di ricevere la Segnalazione e gestirla in conformità alle normative in vigore.
- **Informativa privacy:** indica il documento redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR per descrivere le modalità e finalità del trattamento di dati personali correlato alla gestione delle Segnalazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante un danno ingiusto.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione di violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Segnalato:** il soggetto menzionato nella Segnalazione come colui al quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella stessa.
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

3. Principi generali

La presente Procedura disciplina la gestione delle Segnalazioni whistleblowing in modo coerente con i principi generali di seguito richiamati:

Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori verso il Segnalante: i Segnalanti, i Facilitatori e i soggetti indicati nell'art. 5, c. 3 D. Lgs. 24/2023 sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo, vessatorio o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La protezione è garantita al Segnalante solo alle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 24/2023.

I Segnalanti che dovessero ritenere di aver subito condotte ritorsive o vessatorie, in conseguenza di una Segnalazione precedentemente effettuata, possono comunicare la circostanza all' ANAC, tramite il Portale dedicato disponibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

Divieto di comportamenti volti ad ostacolare le Segnalazioni: è vietato qualsiasi comportamento volto ad ostacolare l'effettuazione di una Segnalazione. In caso di violazione di tale divieto è prevista l'instaurazione di un apposito provvedimento disciplinare.

I segnalanti (o in generale i Destinatari) che dovessero ritenere di aver subito comportamenti ostativi in tal senso, sono tenuti a comunicarlo in occasione della Segnalazione stessa.

Divieto di effettuare Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie: è vietato effettuare Segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate in mala fede, con dolo a fini diffamatori; in caso di Segnalazioni di questo tipo, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela della Fondazione.

Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle Segnalazioni: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle Segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le Segnalazioni, nel rispetto delle tutele disciplinate dalla presente Procedura e di ogni altra normativa applicabile.

Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni: la Fondazione garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante.

È altresì tutelata la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione e della relativa gestione. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

La violazione di tale principio può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di tale violazione e l'irrogazione delle relative misure disciplinari, conformemente a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato della eventuale sanzione disciplinare, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutela del Segnalato: i soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali Segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

Tutela dell'integrità delle Segnalazioni: la Piattaforma di segnalazione predisposta dalle Società di EHCO garantisce che nessuna Segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata. Infatti, solo l'Amministratore di sistema della Piattaforma ha la possibilità di intervenire anche sulla cancellazione di elementi di assoluta irrilevanza per la Segnalazione, su richiesta del Gestore.

Tracciabilità: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle Segnalazioni devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

4. Ambito di applicazione soggettivo

La presente Procedura è indirizzata a tutti coloro che hanno facoltà di inviare una segnalazione, ovvero:

- soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione (es. Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, Soci, Segretario Generale, organi di controllo);
- tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale;
- coloro che collaborano con la Fondazione nel perseguimento dei suoi obiettivi (ad es. consulenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, fornitori, beneficiari).

Per tutti questi soggetti, la tutela si applica anche se la Segnalazione viene trasmessa durante il processo di selezione o durante il periodo di prova ed anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che le informazioni oggetto di Segnalazione siano state acquisite nel corso del rapporto.

Le misure di tutela si estendono a:

- Facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

5. Ambito di applicazione oggettivo

La presente Procedura si applica alle Segnalazioni Whistleblowing che possono avere ad oggetto:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Violazioni del Modello e del Codice Etico

Queste Segnalazioni devono essere basate su notizie o fondati sospetti di comportamenti, atti o omissioni dei quali il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa prestata per la Fondazione.

Le Segnalazioni possono riguardare anche violazioni o condotte illecite non ancora avvenute ma che potrebbero essere commesse, sempre sulla base di elementi concreti, nonché condotte finalizzate ad occultare eventuali violazioni (commesse o non ancora concretizzate).

Le Segnalazioni non possono avere ad oggetto fatti o circostanze o rivendicazioni di carattere personale che riguardino i rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

6. Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

La Segnalazione deve contenere in particolare:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno della Fondazione (ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni anonime);
- b) una descrizione chiara e completa del fatto o dei fatti oggetto da segnalare;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto o i fatti segnalati;
- d) il rapporto tra il Segnalante e la Fondazione
- e) le generalità del soggetto che ha realizzato (o tentato di realizzare) il fatto o i fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito al fatto o ai fatti oggetto della segnalazione;
- g) l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza di quanto segnalato.

La Piattaforma consente di allegare eventuale documentazione a supporto della Segnalazione.

7. I canali di Segnalazione

I canali adottati dalla Fondazione per l'invio delle Segnalazioni sono i seguenti.

Canale in forma scritta: è attiva la Piattaforma dedicata, accessibile sul sito della Fondazione [al link "Whistleblowing"](#) da qualsiasi browser (anche da dispositivi mobili).

Questo strumento garantisce la riservatezza per il Segnalante.

La piattaforma di segnalazione adottata, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e un percorso guidato per il Segnalante, che consente allo stesso di inserire tutte le informazioni necessarie e richieste.

In particolare, il Segnalante compila una serie di domande che permetteranno al Gestore della Segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa anche senza creare un contatto diretto con il segnalante.

La piattaforma consente di effettuare l'allegazione di eventuali documenti a supporto della Segnalazione.

Al termine della procedura di Segnalazione, la Piattaforma fornirà al segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema per verificare lo stato di avanzamento della Segnalazione, oppure per integrarla con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione nonché di avere un contatto diretto con il Gestore.

La eventuale perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che viene comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura, ma la sua disponibilità è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria Segnalazione. In mancanza, dunque, del codice, per ricevere aggiornamenti e rimanere in contatto con il Gestore è comunque possibile aprire una nuova Segnalazione.

Segnalazioni anonime: è possibile inviare Segnalazioni anonime, ossia prive di elementi da cui sia possibile ricavare l'identità del Segnalante. Questo tipo di Segnalazioni, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e precise da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria, sono acquisite e analizzate dal Gestore ma non trovano applicazione le garanzie e tutele previste per le segnalazioni *whistleblowing*, se non nel caso in cui il segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una Ritorsione.

Canale in forma orale: il Segnalante può richiedere un incontro al Gestore scrivendo all'indirizzo di posta elettronica odv@fondazionecriminola.it, utilizzando un account non lavorativo. L'incontro dovrà essere fissato dal Gestore in un tempo ragionevole e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo impedimenti.

L'incontro viene verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti. Il Gestore cura la corretta archiviazione e conservazione, anche tramite apposito fascicolo cartaceo o elettronico, dei dati e dei documenti relativi alla segnalazione e tiene aggiornato il Segnalante utilizzando i recapiti comunicati durante l'incontro.

Alla segnalazione orale si applicano tutte le tutele previste per la segnalazione scritta, secondo la modalità consentita dal tipo di strumento utilizzato.

8. Gestore della segnalazione

Il soggetto che la Fondazione ha individuato per gestire le Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, organo collegiale composto dall'avv. Alberto Capitani, dall'avv. Silvia Renzetti e dal dott. Federico Benni.

L'Organismo di Vigilanza dispone di poteri ispettivi, può accedere alla documentazione utile per il caso e può chiedere la collaborazione delle funzioni interne della Fondazione che ritenga più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Non verranno comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalato.

Il Gestore è soggetto incaricato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

9. Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, il Gestore provvede a dare avviso di riscontro al Segnalante entro 7 giorni.

Successivamente, il Gestore della Segnalazione dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute secondo quanto di seguito descritto e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore verifica se la segnalazione è corredata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza; qualora la stessa, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Procedura, risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore della segnalazione formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Vengono effettuate tempestivamente tutte le verifiche del caso, comprensive dell'eventuale audizione del Segnalante qualora non fosse anonimo.

Il Gestore, nello svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione, ha accesso a tutte le informazioni necessarie e può coinvolgere gli Uffici eventualmente interessate, avendo sempre cura, in questi casi, di omettere qualsiasi dato che possa ricondurre, anche indirettamente, all'identità del segnalante ed anche del Segnalato. Il Gestore provvede sempre a oscurare i dati personale di tutti i soggetti la cui identità deve essere riservata.

La Piattaforma consente l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Eventuale altra documentazione prodotta in corso di istruttoria viene archiviata e conservata nel rispetto della riservatezza.

In ogni caso, è garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni di segnalazione avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, è garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

L'istruttoria può chiudersi, a titolo esemplificativo, con: a) l'archiviazione della segnalazione per irrilevanza; b) la proposta di modifica del Modello, del Codice Etico o di regolamenti, procedure e protocolli interni; c) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalato laddove

fossero provati l'irregolarità o l'illecito; d) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del Segnalante in caso di segnalazione non veritiera effettuata con dolo o colpa grave.

Una volta chiusa l'istruttoria del Gestore, il Segnalante verrà informato dell'esito.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa, coerentemente alla normativa nazionale vigente in materia.

La conservazione è estesa per un massimo 5 anni dalla chiusura del processo di gestione. La Segnalazione e i relativi documenti sono conservati nella piattaforma per i tempi sopra indicati. L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) è conservata a cura del Gestore.

10. Tutela del Segnalante

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede, per i Segnalanti, i facilitatori e i soggetti coinvolti nella segnalazione, la tutela contro qualsiasi Ritorsione, atto vessatorio o discriminatorio, posto in essere in modo diretto o indiretto per motivi collegati alla Segnalazione.

Per ritorsione la norma intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità contabile o giudiziaria, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Per Atti Ritorsivi si intende, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

I soggetti che dovessero ritenere di aver subito una Ritorsione in conseguenza di una Segnalazione hanno il diritto di adire i rimedi giuridici previsti dall'ordinamento.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi da quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere direttamente o indirettamente l'identità dello stesso e di qualsiasi altro soggetto terzo menzionato nella segnalazione.

Il Gestore non possono avere accesso all'identità del Segnalante, ad eccezione del caso in cui il Segnalante stesso non lo autorizzi espressamente o, nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del Segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La tutela dell'identità delle persone menzionate nella Segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante dalla normativa di riferimento.

È previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti che, in ogni modo, pongano in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Segnalante a motivo della segnalazione stessa. È comunque necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione o denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

La tutela trova applicazione laddove:

- a) al momento della Segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della normativa whistleblowing;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente Procedura.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile per dolo o colpa grave. In tali casi il segnalante può essere soggetto a sanzioni disciplinari. Laddove, tuttavia, la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al Segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la Segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

11. Sistema disciplinare e sanzionatorio

La Fondazione prevede sanzioni nei confronti del Segnalante in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti del Segnalato in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, nonché nei confronti di chi dovesse violare la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- Ostacolare o tentare di ostacolare la Segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la Segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione medesima;
- violazione delle misure poste a tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- mancata istruzione di idonei canali di segnalazione; non aver adottato procedure per la ricezione e gestione delle Segnalazioni o averle adottare non conformi alla normativa;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione da parte del Gestore;
- responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Eventuali violazioni delle previsioni come sopra esemplificate, se accertate, costituiscono:

- nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo Statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, possibile grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente ed alle specifiche disposizioni previste in materia nel Modello adottato dalla Fondazione.

12. Protezione dei dati

Ogni Segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento sono svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore della Segnalazione, la Fondazione provvede a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla piattaforma di segnalazione, il fornitore ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Fondazione.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite il canale di segnalazione e specifica sezione del sito web aziendale.